

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del foro di Chieti nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e domiciliato in [OMISSIS] CF [OMISSIS] avverso la decisione emessa numero 8/2023 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello del L'Aquila in data 23.2.2023 e notificata via pec in data 24.2.2023 con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Federica Santinon svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello de L'Aquila, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due per le violazioni di cui ai seguenti capi di incolpazione:

“Violazione dell'art. 33 del Codice Deontologico Forense, per aver omesso di restituire alle parti assistite [AAA] e [BBB] i documenti da questi consegnati e di cui all'elenco contenuto nell'esposto in atti datato 27.11.2017. In Chieti, in epoca antecedente e fino al 27.11.2017”.

La vicenda disciplinare scaturisce da una segnalazione datata 27.11.2017, pervenuta al COA di Chieti in data 5.12.2017, a firma dai Sig.ri [AAA] e [BBB] ed indirizzata all'Avv. [RICORRENTE] con la quale gli esponenti chiedevano al professionista la restituzione, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine, dei documenti, che elencavano, in suo possesso, poiché dai predetti a suo tempo consegnatigli. Valutata tale missiva alla stregua di un esposto e non avendo adempiuto l'Avv. [RICORRENTE] alla richiesta di deposito dei documenti, il COA trasmetteva la notizia di illecito al CDD de L' Aquila e ne dava comunicazione al professionista segnalato, con invito a formulare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, osservazioni e/o deduzioni.

Nessuno scritto difensivo veniva prodotto dall'Avv. [RICORRENTE]. Anche la comunicazione ex art. 15 del Regolamento CNF n. 2/2014 restava priva di riscontro, talché, il 25.07.2019, il CCD approvava il capo di incolpazione, così come trascritto sopra, che veniva comunicato all'incolpato il quale non depositava, anche in tal caso, alcuna memoria difensiva. Il CDD procedeva, quindi, alla citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale del 12.03.2020 poi rinviata al 15.10.2020. All'udienza del 15.10.2020, assente l'incolpato, l'esponente, pur regolarmente citato, non compariva e il CDD procedeva, quindi, all'acquisizione degli atti e dell'esposto del 27.11.2017, ritenuto utilizzabile ai sensi dell'art.23 del Regolamento CNF n.2/2014.

All'esito dell'udienza dibattimentale, il CDD, ritenuta sussistente la violazione contestata nel capo di incolpazione, comminava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 2 (due) mesi.

A sostegno della decisione di colpevolezza, il CDD poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni:

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c, del Regolamento CNF n. 2/2014 l'esposto è utilizzabile ai fini della prova.

- Il fatto di cui al capo di incolpazione non è stato smentito dall'incolpato, il quale nessuna attività difensiva ha ritenuto di porre in essere.

- La prova della violazione del canone deontologico sta nel fatto stesso che, alla richiesta di depositare presso il Consiglio dell'Ordine la documentazione in possesso del professionista, questi non abbia dato seguito alcuno.

A fondamento della scelta di irrogare la sanzione disciplinare della sospensione per 2 mesi, il CCD poneva dunque le seguenti ragioni:

- il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] deve essere ritenuto gravemente in contrasto con il canone deontologico violato, per aver provocato un *vulnus* alla onorabilità professionale della classe forense.

- La condotta del professionista ha, inoltre, provocato un nocumento ai propri assistiti.

- Tali considerazioni inducono a ritenere applicabile, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CDF, l'aumento della sanzione edittale prevista dall'art. 33.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione.

Il ricorrente chiede che il CNF voglia disporre il proscioglimento ovvero, in subordine, rideterminare la sanzione nella misura più favorevole.

Il ricorso si fonda su due motivi, nel primo motivo viene eccepita l'*"assoluta indeterminatezza delle motivazioni e il difetto della prova"* in sostanza viene criticata la decisione sostenendo che il quadro probatorio non fosse "limpido" anche alla luce della mancata audizione degli esponenti e in ogni caso il ricorrente non ritiene pienamente raggiunta la prova in ordine alla commissione dell'illecito.

Nel secondo motivo il ricorrente lamenta *"l'assoluta mancanza di proporzione tra i fatti dedotti e la sanzione irrogata"* ed evidenzia che l'assenza degli esponenti non ha consentito di definire il danno eventualmente subito dai medesimi. A giudizio del ricorrente, il CDD avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento per carenza di prova circa la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

A sostegno di tale assunto, l'Avv. [RICORRENTE] deduce, in sintesi, quanto segue:

- il CDD ha utilizzato, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'incolpato, esclusivamente l'esposto;

- la decisione è stata, quindi, elaborata sulla base di un racconto degli esponenti i quali, peraltro, sono rimasti assenti all'udienza dibattimentale, non consentendo al CDD di ottenere chiarimenti in ordine alle circostanze dedotte nell'esposto;

- in un contesto probatorio non limpido, solo l'audizione dell'esponente avrebbe consentito di chiarire le discordanze emerse in relazione all'esposto, con particolare riferimento alle circostanze dedotte dell'incolpato nella propria memoria;

- l'assenza degli esponenti non ha consentito, quindi, di colmare le diverse risultanze istruttorie, soprattutto in relazione ai danni subiti dagli stessi;

- non può dirsi, pertanto, pienamente raggiunta la prova, dal punto di vista logico-giuridico, della responsabilità deontologica dell'incolpato, posto che la valutazione disciplinare deve in ogni caso trovare riscontro, oltre che nelle dichiarazioni dell'esponente, anche nelle risultanze acquisite agli atti del procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno: il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento. Nella fattispecie in esame il Giudice della disciplina ha emesso una decisione coerente con le emergenze probatorie ed esente da vizi o contraddizioni logiche o motivazionali per quanto riguarda la condotta contestata.

Si osserva che la circostanza oggettiva – mai smentita - della mancata consegna della documentazione, in possesso del ricorrente che, pur avendo l'opportunità di depositarla presso il Coa, si è totalmente disinteressato di adempiere al precetto deontologico, senza curarsi minimamente delle conseguenze della sua omissione, fonda la responsabilità disciplinare. Il principio dell'onere della prova, non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare anche altri elementi, attesa la vigenza del principio di acquisizione della stessa. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o ad istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro.

I documenti in originale di cui è stata richiesta la restituzione sono stati indicati in modo specifico: contratti con banca [OMISSIS] e banca [OMISSIS]; estratti conto della Banca [OMISSIS] e [OMISSIS] missive dell'avv. [CCC] per banca [OMISSIS], missive dell'avvocato [DDD] per Soc Coop, lettera varie, visure ed in particolare atti giudiziari esecutivi. Nella missiva viene anche contestata da parte degli esponenti la circostanza che il [RICORRENTE] aveva disdetto l'appuntamento fissato per la riconsegna e, poi non avesse più risposto alle numerose telefonate. Nel merito nessuna prova e nessuna giustificazione è stata fornita dal ricorrente in ordine all'omessa restituzione degli originali anche degli atti giudiziari e tale omissione è connotata da particolare gravità posto che potenzialmente fonte di possibili decadenze processuali.

La motivazione della decisione impugnata dunque, deve ritenersi legittima in quanto coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento. La mancata audizione degli esponenti, peraltro, non ne determina la nullità atteso che l'ordinamento richiede che gli

stessi siano citati per il dibattimento e, ove non comparsi, che le risultanze degli esposti siano pienamente valutabili insieme alle altre risultanze probatorie.

Il ricorrente censura inoltre la parte della decisione con cui il CDD ha motivato la scelta di irrogare la sanzione “aggravata” della sospensione per 2 mesi.

L’Avv. [RICORRENTE] evidenzia, in particolare, come i fatti di cui al capo di incolpazione non possano in alcun modo costituire, nella loro dinamica, un *vulnus* alla onorabilità professionale della classe forense.

Non risulta, inoltre, rileva il ricorrente, dimostrato il nocumento provocato agli assistiti, non noto in quanto non spiegato, né contestato al professionista in relazione alla natura del danno e della sua specifica tipologia.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il Collegio osserva che l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario. Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione al cliente, indipendentemente dall’emersione di un danno conseguente alla condotta. Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare oltretutto non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Tanto premesso il profilo evidenziato dalla difesa del ricorrente può trovare rilievo per quanto concerne, invece, la misura della sanzione la quale non è frutto di un mero calcolo aritmetico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro nell’espletamento dell’attività professionale.

L’art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente e deve essere «*commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione*» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che, valutando complessivamente i fatti, possa essere applicata nel caso la meno grave sanzione della censura, non essendo dimostrato, né allegato alcun concreto pregiudizio subito dagli esponenti.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione
comminando la censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà